

Decreto n. 285/DEC

Aosta, 26 maggio 2023

Adattamento della Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, di cui all'articolo 6 del Decreto del Ministero dell'Istruzione 21 luglio 2022, n. 188.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

- VISTO il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 365, concernente l'ordinamento delle scuole e del personale insegnante della Valle d'Aosta e l'istituzione nella Valle stessa di una Sovrintendenza agli studi;
- VISTI gli articoli 2, 3, 4, 38, 39, 40 e 40 bis dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861, relativo agli organici delle scuole primarie, secondarie ed artistiche della Valle d'Aosta;
- VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 44, recante "*Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di ordinamento scolastico*";
- VISTE la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*", e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, ed in particolare gli articoli 399 e seguenti concernenti il reclutamento di personale docente ed educativo nelle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTI la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*", e il relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;
- VISTA il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107*" e, in particolare, l'articolo 13;
- VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e*

- degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1;*
- VISTO *il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;*
- VISTO *l'articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza d COVID- 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;*
- VISTO *il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;*
- VISTO *il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, concernente «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;*
- VISTO *il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;*
- VISTO *il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo;*
- VISTO *il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola, valido per il triennio 2016 – 2018, tuttora vigente;*
- VISTA *la legge regionale 26 aprile 1977, n. 23, recante norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861;*
- VISTA *la legge regionale 15 giugno 1983, n. 57, recante norme concernenti l'istituzione delle scuole ed istituti scolastici regionali, la formazione delle classi, gli organici del personale ispettivo, direttivo e docente, il reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo, l'immissione straordinaria in ruolo di insegnanti precari e l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche;*
- VISTA *la legge regionale 17 aprile 1990, n. 14, recante norme concernenti il reclutamento del personale direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche regionali;*
- VISTA *la legge regionale 8 marzo 1993, n. 12, e successive modificazioni, recante norme per l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni*

	scolastiche della Regione;
VISTA	la legge regionale 26 luglio 2000, n. 19, concernente l'autonomia delle istituzioni scolastiche nella Regione;
VISTA	la legge regionale 1° agosto 2005, n. 18, recante disposizioni in materia di organizzazione e di personale scolastico;
VISTA	la legge regionale 3 agosto 2016, n. 18, recante <i>“Disposizioni per l’armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l’ordinamento scolastico della Valle d’Aosta”</i> ;
VISTO	il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. «GDPR»;
VISTO	il decreto del Ministero dell’Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021, concernente l’indizione di una procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;
VISTO	il decreto del Ministero dell’Istruzione n. 188 del 21 luglio 2022, concernente l’indizione di una procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228;
CONSIDERATO	che il sopracitato comma 5-ter del decreto-legge n. 228/2021, recante <i>“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”</i> , convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, prevede la proroga dell’applicazione della procedura prevista dall’articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
CONSIDERATO	che anche la Regione Valle d’Aosta ha assunto docenti a tempo determinato, dal 1° settembre 2022, in via straordinaria, su posti di sostegno vacanti e disponibili che residuavano dopo le immissioni in ruolo da disporsi annualmente dei docenti, in applicazione dell’art. 3 del decreto ministeriale n. 188/2022;
CONSIDERATO	che i docenti assunti dal 1° settembre 2022, in applicazione dell’art. 3 del decreto ministeriale n. 188/2022, svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e, a seguito della positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova, sostengono una prova disciplinare regolamentata dal decreto ministeriale n. 188/2022;
RILEVATO	che la procedura di cui al decreto del Ministero dell’Istruzione n. 188/2022 è stata bandita a livello nazionale, ma è organizzata su base regionale;
ATTESO	che il comma 77 dell’articolo 1 della legge 107/2015 dispone che restano salve le diverse determinazioni che la Regione Valle d’Aosta ha adottato e che può adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo in considerazione delle specifiche esigenze riferite agli organici regionali;
CONSIDERATI	l’ordinamento scolastico valdostano e il principio statutario della parità linguistica tra italiano e francese nella Valle d’Aosta;
VISTA	l’ordinanza dell’Assessore competente in materia di istruzione, prot. n.

VISTA	8339/ss in data 23 maggio 2023, recante le modalità per la composizione e la nomina delle commissioni di valutazione della procedura straordinaria per la conferma in ruolo del personale docente su posto di sostegno della scuola primaria e secondaria di secondo grado in Valle d'Aosta; la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, recante <i>“Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti locali del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale”</i> , e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
VISTE	la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalle successive n. 1357 in data 14 dicembre 2020 e n. 110 in data 8 febbraio 2021;
SU PROPOSTA	della Coordinatrice del Dipartimento Sovrintendenza agli studi dell'Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni internazionali;
D'INTESA	con l'Assessore competente in materia di istruzione

DECRETA

Articolo 1

(Adattamento della Procedura straordinaria)

1. I docenti assunti con contratto a tempo determinato dal 1° settembre 2022 ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministero dell'Istruzione n. 188 del 21 luglio 2022, concernente l'indizione di una procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, che dovranno sostenere la prova disciplinare regolamentata dal decreto ministeriale n. 188/2022 ai fini della trasformazione del contratto a tempo indeterminato, in ossequio al principio statutario della parità linguistica tra italiano e francese nella Valle d'Aosta, dovranno trattare almeno uno degli argomenti della prova orale nella lingua italiana o francese, ovvero diversa da quella utilizzata prevalentemente per la prova. La commissione integrerà opportunamente le griglie di valutazione stabilite a livello nazionale.

Articolo 2

(Commissioni)

1. Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Sovrintendente agli studi, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti definiti dal decreto del Ministero dell'Istruzione n. 188 del 21 luglio 2022, e dell'ordinanza assessorile n. 8339/ss, in data 23 maggio 2023.

Articolo 3

(Diario e sede di svolgimento della prova disciplinare)

1. Sulla base degli elenchi degli ammessi alla prova disciplinare a seguito del positivo superamento dell'anno di formazione e prova, la Sovrintendenza agli studi – Ufficio Affari generali redige il calendario dei colloqui, distinti per grado di scuola e tipologia di posto.
2. L'elenco delle sedi e l'orario di svolgimento della prova è comunicato dalla

Sovrintendenza agli studi – Ufficio Affari generali almeno dieci giorni prima della data di svolgimento tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 4
(Disposizione di salvaguardia)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si rimanda alle disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 188/2022 e ad ogni altra disposizione attuativa dello stesso e dell'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228.

Articolo 5
(Informativa sul trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi del Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo cd. "GDPR" e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura o comunque acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione è finalizzato unicamente all'espletamento della procedura medesima ed avverrà con l'ausilio di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati, resi anonimi, potranno inoltre essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, 1 – Aosta, contattabile all'indirizzo pec: segretario_generale@pec.regione.vda.it.
3. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della privacy, è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI: privacy@regione.vda.it con una comunicazione avente la seguente intestazione "All'attenzione del DPO della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste".
4. I dati sono trattati dal personale della Sovrintendenza agli studi e della Struttura organizzativa del Personale scolastico.
5. Il conferimento di tali dati è facoltativo e, tuttavia, riveste i caratteri della indispensabilità in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura e al possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dalla procedura ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
6. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erranei o raccolti in violazione della legge, di chiedere la portabilità dei dati nonché di opporsi al loro trattamento o di revocare il consenso, rivolgendo le richieste al titolare del trattamento, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all'indirizzo pec segretario_generale@pec.regione.vda.it.

Articolo 6
(Pubblicazione)

1. Avviso del presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta. Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative

(centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al TAR della Valle d'Aosta).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Renzo Testolin

(Documento firmato digitalmente)